



**Tribunale di Roma**

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla  
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

premessò che, con istanza depositata ai sensi dell'art. 2191 c.c. in data 9 aprile 2014, la Unicredit S.p.A. chiedeva al Tribunale di "accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni legittimanti la iscrizione, in data 2 aprile 2006, della cancellazione dal medesimo registro della I \_\_\_\_\_ & s.n.c. (...) e, comunque, la effettiva sopravvivenza e persistenza del medesimo soggetto societario, disponendo, di conseguenza, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione della suddetta iscrizione dal Registro delle imprese";

ritenuto che, a fondamento dell'istanza, la ricorrente rappresentava che: la Unicredit S.p.A. è creditrice della I \_\_\_\_\_ & C. s.n.c. della complessiva somma di €. 913.000,00 in dipendenza di una fideiussione dalla stessa prestata fino alla concorrenza del predetto ammontare, in data 21 gennaio 2003, nell'interesse della N: \_\_\_\_\_ S.r.l.; nell'ambito di un giudizio instaurato dalla predetta N: \_\_\_\_\_ S.r.l. nei confronti della Unicredit S.p.A., quest'ultima, da un lato, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'importo di €. 1.116.575,42 oltre interessi e, dall'altro, chiamato in causa la Imperium per sentirla condannare, in solido con la predetta debitrice, al pagamento della somma di €. 913.000,00 pari al limite della prestata garanzia; il giudizio era pendente dinanzi al Tribunale di Roma (sez. XI, n. 65450/2006 r.g.); la Unicredit S.p.A. è ulteriormente creditrice della Imperium di Enrico Castiglione & s.n.c. della somma di €. 136.706,41 in dipendenza di una fideiussione prestata, in data 28 gennaio 2003, nell'interesse della Associazione \_\_\_\_\_; anche in relazione a tale ultimo importo, nell'ambito di un giudizio instaurato dalla predetta Associazione nei confronti della Unicredit S.p.A., quest'ultima, da un lato, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del menzionato importo e, dall'altro, chiamava in causa la Imperium per sentirla condannare, in solido con la predetta debitrice, al pagamento della somma di €. 136.706,41 pari al limite della

prestata garanzia; infine, la Unicredit è creditrice della Imperium dell'ulteriore somma di €. 386.355,63 oltre accessori in dipendenza di una fideiussione prestata, in data 29 gennaio 2003, nell'interesse della Associazione e anche in relazione a tale fideiussione l'istituto di credito aveva agito in giudizio per il recupero delle somme ancora dovute; in data 2 novembre 2006 veniva iscritta - nel corso dei giudizi così indicati - l'atto di scioglimento della società senza messa in liquidazione e, quindi, la cancellazione della società medesima dal registro delle imprese; la società, nonostante l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ha svolto tutte le attività processuali connesse ai descritti giudizi con la conseguenza che deve ritenersi superata la presunzione di estinzione della società;

considerato che le sezioni unite della Corte di cassazione avevano, già nel corso del 2010, ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa: pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, ovvero a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente (cfr., Cassazione civile sez. un. 22 febbraio 2010 n. 4060; Cassazione civile sez. un. 22 febbraio 2010 n. 4062);

considerato che, successivamente, le medesime sezioni unite della Corte hanno ulteriormente affermato il principio secondo il quale "dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui

inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);

ritenuto che tale ultima pronuncia ha poi precisato che la regola dell'estinzione delle società per effetto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese deve applicarsi anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 c.c. e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 c.c. (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 c.c.), dovendosi precisare soltanto che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria;

ritenuto, tuttavia, che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria: per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico e, cioè, che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro (così, Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070 che ha ritenuto che è questa soltanto la situazione alla quale la Cassazione civile sez. I, 1 marzo 2010, n. 8426 ha poi ricollegato la possibilità che si addivenga anche d'ufficio alla "cancellazione della pregressa cancellazione" (quindi alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell'art. 2191 c.c.);

ritenuto, nel caso di specie, che la Unicredit fa derivare la prova contraria descritta dalla circostanza che l'evento estintivo (da cui processualmente deriva l'interruzione del giudizio, ove quell'evento sia dichiarato) non sia stato dichiarato nel corso dei procedimenti civili indicati in ricorso nell'ambito dei quali, anzi, la società avrebbe continuato a spiegare la propria attività difensiva;

considerato, tuttavia, che la protrazione dell'attività che consente di ritenere superata la prova presuntiva dell'intervenuta cessazione della società deve consistere, evidentemente, nel

compimento di operazione economiche o commerciali intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa e, dunque, nello svolgimento di attività sostanzialmente imprenditoriale (cfr., in particolare, la giurisprudenza formatasi in tema di applicazione dell'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267; Cassazione civile sez. VI, 14 luglio 2014, n. 16107 che ha ritenuto che il pagamento di debiti scaduti non costituisce svolgimento di attività di impresa in sé considerata ove il pagamento non sia finalizzato a gestire sul fronte finanziario una attività economica corrente e soltanto ad evitare azioni esecutive in danno; Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2001, n. 4455; Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2007, n. 9897);

ritenuto, dunque, che lo svolgimento di attività meramente processuale non implica necessariamente, ove non accompagnata dalla dimostrazione del compimento di atti imprenditoriali, una protrazione dell'attività societaria con la conseguenza che non sussiste, nel caso di specie, il presupposto indicato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione per superare la presunzione di estinzione della società di persone derivante dalla cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese;

considerato che una simile conclusione è confermata dalla circostanza che le medesime sezioni unite più volte richiamate hanno ulteriormente precisato che deve essere dichiarata inammissibile l'azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a seguito cancellazione dal registro delle imprese: se l'estinzione intervenga in pendenza di giudizio, questo verrà interrotto ai sensi degli art. 299 e ss. c.p.c., e potrà proseguire o essere riassunto da parte o nei confronti dei soci, mentre, ove non si provveda a tali incombeni, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai o nei confronti di soci succeduti alla società estinta;

ritenuto, dunque, che, nell'esporre tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente e sistematicamente disciplinato le conseguenze derivanti dallo svolgimento di attività processuale da parte della società cancellata dal registro delle imprese senza, tuttavia, consentire in tali ipotesi la cancellazione della pregressa iscrizione di cessazione;

considerato che, alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso proposto dalla Unicredit S.p.A. deve essere integralmente rigettato;

p.q.m.

dichiara che non sussistono i presupposti per disporre la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione, eseguita in data 2 novembre 2006 a seguito di domanda presentata in data 31 ottobre 2006, relativa alla cessazione della I \_\_\_\_\_ e C. s.n.c.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 10 luglio 2014

Il Giudice del registro delle imprese  
(dott. Guido Romano)

IL

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Deposito in Cancelleria  
Roma, il 21 LUG 2014  
IL CANCELLIERE GI  
Patrizia Cutillo  
P. Cutillo  
Trasmessa comunicazione  
all'Ass. Spinelli tramite  
PEC con esito positivo